



UDINE e GORIZIA FIERE S.p.A.	
Data Protocollo	28 GIU. 2017
PROTOCOLLO N.	1395

PAO
RUP
AMN

Spett.le Udine e Gorizia Fiere S.p.a.
Via Cotonificio, 96
Torreano di Martignacco
33035 MARTIGNACCO (UD)

Alla c.a. del R.U.P.
dott. arch. Marcello De Marchi

Prot. 16220/C

Udine, 28 giugno 2017

Oggetto: Concorso per interventi di adeguamento/riqualificazione degli impianti e delle strutture del comprensorio fieristico e degli interventi infrastrutturali relativi agli spazi espositivi.

Questo Consiglio esprime innanzitutto il proprio apprezzamento per la scelta della stazione appaltante di ricorrere al concorso, strumento ideale per la selezione del miglior progetto e del professionista a cui affidare i successivi livelli di progettazione, interamente fondato su parametri di tipo qualitativo.

In via preliminare, si osserva che la complessità dell'intervento e il livello di dettaglio degli elaborati richiesti ai concorrenti sembrano riferirsi maggiormente ad un concorso di progettazione ex art. 152 e seguenti del Codice, piuttosto che, come indicato nel bando, ad un concorso di idee, ai sensi dell'art. 156 del Codice; pertanto il bando in essere andrà semplificato in caso di mantenimento della denominazione di "concorso di idee" od implementato in caso di trasformazione dello stesso in concorso di progettazione.

Comunque, presa visione del bando in oggetto, anche con il supporto del parere del C.N.A.P.P.C., quest'Ordine formula le seguenti osservazioni:

1 – Soggetti ammessi al concorso - articolo 2

Nella descrizione dei manufatti coinvolti nell'intervento oggetto del concorso, vengono citati quelli riguardanti l'ex cotonificio, definito esempio tipico di architettura industriale di fine '800, per i quali anche la competente soprintendenza auspica il recupero delle originarie caratteristiche architettoniche e morfologiche con interventi volti alla conservazione e al recupero dei beni e del loro valore culturale. In tale contesto, è necessario riservare il concorso agli architetti o a raggruppamenti coordinati da architetti, nel rispetto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, i cui principi in tema di esclusiva competenza degli Architetti, in presenza di interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela, sono stati recentemente ribaditi dall'ANAC (determina n. 4/2015 e delibera n. 973/2016-Linee Guida n. 1 sui S.A.I.), nonché dal Consiglio di Stato (sentenza n. 21 del 9.01.2014).

E' errato il rinvio alle disposizioni degli articoli 254 e 255 del DPR n. 207 del 2010 per i requisiti delle società di ingegneria e delle società professionali, i quali sono stati

soppressi dal DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*. Nell'ottica di una revisione del bando, si rende necessario adeguare il riferimento ai soggetti ammessi, integrandolo con le previsioni dell'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, entrata in vigore il 16 giugno 2017.

2 - Requisiti di partecipazione

Occorre rivedere l'art.8 del bando, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 152, comma 5, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici *“Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.”* Pertanto, bisogna chiarire che tali requisiti, seppure debbano essere individuati nel bando, non devono essere dimostrati dai concorrenti quale condizione per partecipare alla procedura concorsuale, ma solo dal vincitore, in fase di affidamento dei livelli successivi della progettazione, e pertanto dopo la conclusione della procedura concorsuale, ricorrendo eventualmente all'istituto dell'avvalimento o alla costituzione di un raggruppamento. Tale impostazione appare particolarmente importante per un concorso di idee nell'ottica della maggiore apertura possibile alla partecipazione dei giovani professionisti. Pertanto i requisiti di partecipazione devono essere limitati solamente all'iscrizione all'Ordine Professionale ed al possesso dei requisiti di carattere generale. Anche il PASSoe e il versamento della contribuzione di €. 200,00 a favore dell'ANAC non devono essere richiesti.

Tra i requisiti richiesti per l'affidamento della successiva progettazione esecutiva, si rileva inoltre quello del fatturato minimo, senza alcuna adeguata motivazione, in violazione all'art. 83 comma 5 del codice dei contratti.

Infine, appare in contrasto con la disposizione dell'articolo 24, comma 8 del codice dei contratti pubblici, l'individuazione di una soglia dei costi dei successivi livelli di progettazione. A tal uopo, si ricorda che il sopra citato art. 24 comma 8, così come modificato dal decreto correttivo (D.Lgs.56/2017), rende obbligatorio il calcolo dei corrispettivi utilizzando il D.M.17 giugno 2016, recante *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*, in relazione all'importo complessivo dei lavori ed all'importo parziale delle singole categorie componenti l'opera in progetto.

La stima economica delle prestazioni riguardanti la stesura di ciascuno dei successivi livelli di progettazione di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo), entro il limite massimo di spesa (euro 444.782,11), non è in linea con la normativa vigente. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti che deve definire i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, non è, alla data del bando ancora stato emanato. Pertanto, dovrà essere applicato l'articolo 216, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, che rinvia ancora ai livelli di progettazione ex DPR 207/2010.

Pertanto si richiede di stralciare dai contenuti richiesti nella relazione illustrativa - tecnica i riferimenti tariffari con tetto di spesa prefissato. Il calcolo delle spese tecniche andrà fatto da parte della stazione appaltante utilizzando il DM 17-06-2016 in

riferimento alle categorie di lavori individuate dal progetto vincitore in caso di affidamento dei successivi livelli della progettazione. Tale parcella sarà poi oggetto eventualmente di procedura negoziata con il soggetto vincitore del concorso.

3 - Premi

Tenuto conto della complessità e articolazione degli interventi oggetto del concorso (art. 1.2), dell'obbligo per i concorrenti di effettuare un sopralluogo (art. 4.3), del complesso degli elaborati (relazione + 10 tavole A1) che i concorrenti dovranno produrre per presentare la loro proposta progettuale, l'entità del montepremi di cui è dotato il concorso, anche nel caso di concorso di idee, appare inadeguata in rapporto all'impegno e ai costi richiesti per la partecipazione, e lesiva della dignità della professione, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 2233 del Codice Civile.

Stante quanto sopra, si richiede di annullare in autotutela il bando in oggetto e modificarlo sì da renderlo conforme alla normativa vigente.

Ferma e riservata in difetto ogni azione presso le competenti autorità giudiziarie.

Nell'offrire la piena disponibilità a collaborare per la migliore riformulazione del bando in questione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. arch. Bernardino Pittino

